



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 13/12/2024

OGGETTO: *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI: MODIFICHE*

L'anno 2024 addì 13 del mese di Dicembre convocato per le ore 09.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Seconda convocazione.

All'appello risultano:

Consiglieri e Consigliere	Presente	Consiglieri e Consigliere	Presente
Cau Fabrizio	Si	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	No
Cabras Silvia	Si	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	Si
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	No
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	No
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efsio	Si	Serrelì Rita	Si
Dessì Francesco	Si		

Presenti 17

Assenti 4

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Sorgia Silvia, Baire Giuseppe, Garone Katuscia, Marras Gianluigi;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Dessì Francesco, Nasca Michele, Coronas Maria Lucia;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio Comunale F. Magi, introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI: MODIFICHE" e invita il Consigliere F. Congiu ad illustrarlo;

- A seguito dell'illustrazione, il Consigliere F. Congiu in qualità di Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente "Organizzazione, Programmazione e Risorse", riferisce che i componenti della maggioranza della Commissione da lui presieduta si sono pronunciati a favore mentre il componente di minoranza ha espresso parere contrario;

Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

Consigliere S. Corda: per evidenziare che con il Regolamento in trattazione si stanno tassando i passi carrai. Questa scelta non va bene considerato il periodo che si vive, invita l'Amministrazione ad essere più riflessiva in tal senso;

Il Sindaco: con il Regolamento si sta regolamentando il passo carraio, la tassa è la controprestazione per il servizio pubblico reso ai cittadini che usufruiscono del passo carraio;

Consigliere S. Corda: esprime il proprio voto contrario e invita i Consiglieri a eliminare la tassa sui passi carrai;

- Per gli interventi si rimanda al verbale della seduta odierna.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di seguito formulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- ✓ il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- ✓ il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;



- a) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - b) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - c) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - d) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - e) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
 - f) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
 - g) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*
- ✓ il **comma 847** a mente del quale *"...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

Rilevato che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che *"... Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;¹*

Considerati altresì,

- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";*
- ✓ il vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.Lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";*



- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2021;

Ritenuto opportuno procedere:

- ✓ alla modifica della lett. j), comma 1, art. 14, Titolo II;
- ✓ alla soppressione della lett. k), comma 1, art. 14 e lett. j), comma 1, art. 15 del Titolo II al fine di abrogare l'esenzione per i passi carrabili;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali che costituisce parte integrante e sostanziale della presente unitamente al documento che evidenzia le modifiche apportate rispetto al testo vigente;

Acquisiti:

- ✓ il parere favorevole della Responsabile del Settore Tributario in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 46 del 14/11/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
- ✓ il Regolamento generale delle entrate comunali

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno;

- Consiglieri presenti: n.17

- Voti Favorevoli: n.13
- Voti Contrari: n. 3 (Corda S., Dessi F., Cau F.)
- Astenuti: n. 1 (Demuru E.)

Visto l'esito della votazione suindicata,



DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse facenti parte integrante sostanziale del presente atto;
1. **Di approvare**, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, le modifiche apportate al “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali” vigente al Titolo II, art. 14 lett. j) e k) e art. 15 lett. j) così come indicato nel documento allegato alla presente che evidenzia le modifiche apportate rispetto al testo vigente;
2. **Di dare atto** che il nuovo testo del “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali” è quello allegato alla presente deliberazione che riporta la modifica lett. j), comma 1, art. 14, Titolo II e la soppressione della lett. k), comma 1, art. 14 e lett. j), comma 1, art. 15 del Titolo II al fine di abrogare l’esenzione per i passi carrabili;
3. **Di dare atto** del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 46 del 14/11/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
4. **di dare inoltre atto** che lo produce effetti, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2025 ed entrano in vigore ai sensi di legge;
5. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e Albo Pretorio comunale.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Magi Francesco

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
